



Natur-Ability II

Nuovi percorsi di inclusione sociale
in favore di giovani con disabilità
nel territorio dell'Agro Pontino

VADEMECUM PER IL COLLOCAMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Progetto finanziato da



Promosso da



In partenariato con



INTRODUZIONE

Il presente *Vademecum* è frutto della pluriennale collaborazione in materia di inclusione sociale delle persone con disabilità sviluppatasi fra le associazioni Dokita onlus, HABitaTerra, Demetra e Articolo Ventiquattro, partner nel progetto **Natur-Ability II: nuovi percorsi di inclusione sociale in favore di giovani con disabilità nel territorio dell'Agro Pontino** (<https://www.dokita.org/progetti/natur-ability-2/>), finanziato dell'ambito dell'Avviso Pubblico della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca, Innovazione, Scuola Università e Diritto allo Studio, denominato "Presenza in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva" a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020.

Esso ha lo scopo di inquadrare gli elementi essenziali e necessari per favorire il difficoltoso percorso di inserimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro. È un tentativo di dare una risposta alle domande frequenti di chi si trova nella necessità di come fare e a chi rivolgersi per trovare un'attività lavorativa per il proprio congiunto nel labirinto della burocrazia.

In particolare, per **collocamento mirato** si intende "il complesso degli strumenti che permettono di **valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto a loro più adatto**, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione".



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE N.104/1992

La legge-quadro L.104/92, come noto, fornisce ai commi 1 e 3 dell'art. 3 la definizione di "handicap", ma, al di là della semplice enunciazione, non offre nessuna indicazione metodologica di carattere valutativo.

Si fa riferimento a un presupposto concettuale che distingue fra:

- **menomazione:** qualsiasi perdita o anormalità afferente a strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche;
- **disabilità:** ogni limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano;
- **handicap:** condizione di svantaggio conseguente a menomazione e/o disabilità che limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale da parte di un soggetto in relazione all'età, sesso, fattori socio-culturali.

La legge 104/92 è intervenuta a introdurre in modo chiaro nella nostra normativa i diritti all'integrazione sociale della persona con handicap con particolare attenzione alle tematiche dell'integrazione lavorativa, diritti questi che trovano la loro concreta realizzazione con la legge 68 del 12 marzo 1999 (entrata in vigore il 19 gennaio 2000).

LEGGE N. 68/1999

La legge 68, in particolare prevede:

1. l'accesso al mondo del lavoro delle persone con handicap anche attraverso percorsi formativi;
2. forme di incentivazione per i datori di lavoro che assumono i soggetti svantaggiati (in quest'ambito un ruolo importante e ancora scarsamente applicato viene attribuito all'INAIL).

La legge 68/99 non ha rappresentato solamente il superamento della normativa precedente ma, abbandonando la filosofia puramente assistenzialistica della legge 482/68, ha strutturato le nuove regole impostandole sul **principio di un**



collocamento del disabile che rispetti le potenzialità lavorative e le specifiche attitudini della persona senza, al contempo, penalizzare le aspettative dell'azienda che l'assume.

Le regole del collocamento mirato per i lavoratori disabili contenute nella Legge 12 marzo 1999 n. 68 sono state profondamente modificate dal Decreto Semplificazioni meglio conosciuto come D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 (supplemento ordinario n. 53) in vigore dal 24 settembre 2015, il quale ha recepito quanto previsto dalla Legge n.183/2014 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Gli articoli da 1 a 13 del citato Decreto hanno introdotto numerose novità che vanno dalla rideterminazione delle caratteristiche soggettive dei soggetti aventi diritto in base alla riduzione della capacità lavorativa ai criteri di computo ed alle quote di riserva, dai nuovi casi di esclusione ed esonero (specifiche esclusioni dalla base occupazionale del personale edile di cantiere, personale viaggiante nel settore dell'autotrasporto, trasporto aereo, navale, marittimo e trasporto a fune oltre che settore minerario, introducendo nel contempo un contributo esonerativo per i datori di lavoro che occupano personale addetto in particolari lavorazioni) alle modalità di assunzione e di predisposizione degli elenchi e delle graduatorie, fino ai nuovi criteri adottati per le convenzioni oltre che la tabella degli incentivi alle assunzioni.

L'art. 2 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato la lettera a) dell'art. 1 della Legge 68/1999 prevedendo che la disciplina relativa al collocamento obbligatorio si applica oltre che alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni, anche **alle persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222**. Viene di fatto introdotta una estensione dei soggetti beneficiari a tutti coloro che sono considerati invalidi, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi gestita dall'INPS, la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

REQUISITI

Sono tre i requisiti richiesti per usufruire della legge sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e iscriversi alle liste speciali del collocamento mirato:

- **anagrafici:** età minima 16 anni, purché sia assolto l'obbligo scolastico, e mantenimento del diritto sino all'età pensionabile;



- **soggettivi:** persone in età lavorativa affette da una o più minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di disabilità intellettiva, con un grado d'invalidità riconosciuta dagli enti che seguono le varie cause invalidanti, superiore a una determinata soglia;
- **stato sociale:** essere disoccupati (eccezion fatta per la partecipazione a concorsi pubblici (Articolo 16, legge 68/99)).

L'articolo 1 della legge 68/1999 prevede che rientrino nella norma:

- gli invalidi civili in età lavorativa portatori di minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, con percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- infortunati o tecnopatici che abbiano visto il riconoscimento di una percentuale superiore al 35% ai sensi delle tabelle annesse al TU 112 del 1965, con necessità di una doppia valutazione per i casi avvenuti o riconosciuti dopo il 25 luglio 2000 (introduzione della tutela del danno biologico);
- i non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi);
- i sordomuti con sordità dalla nascita o precedente all'apprendimento della lingua parlata;
- gli invalidi di guerra, gli invalidi per servizio con minorazioni rientranti nella categoria di cui alla tabella A del d.p.r. 915/781 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

ELENCO AVENTI DIRITTO		
Categorie disabilità	Ente preposto al riconoscimento	Leggi di riferimento
Invalidi civili	Aziende Sanitarie Locali	d.lgs. 59/1988, art. 2
Invalidi del lavoro	INAIL	d.p.r. 1124/1964
Persone non udenti (sordomuti)	Aziende Sanitarie Locali	Legge 381/1970 e successive modifiche
Persone non vedenti (ciechi civili)	Aziende Sanitarie Locali	Legge 388/1970 e successive modifiche
Invalidi di guerra Invalidi civili di guerra Invalidi per servizio	Ministero del Tesoro	TU pensioni di guerra d.p.r. 915/1978 e successive modifiche.



ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ

La legge 68/99 ha poi previsto l'emanazione di uno specifico atto (D.p.c.m. 13.1.2000) di indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'individuazione dei criteri per l'accertamento della disabilità, nonché dei criteri e delle modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, atto che è stato pubblicato, per una volta, in tempi rapidissimi (In Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2000).

L'accertamento delle condizioni di disabilità per l'accesso al collocamento è demandato, dalla legge, alle Commissioni mediche preposte in via ordinaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, all'accertamento dell'handicap e può essere effettuato anche in più **fasi temporali sequenziali**, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

La Commissione per l'accertamento delle condizioni di disabilità è chiamata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, diretta a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

La Commissione deve dunque valutare in positivo le capacità dell'individuo seguendo criteri di scientificità, obiettività e riproducibilità, elaborando sia un profilo socio-lavorativo che una diagnosi funzionale della persona disabile (artt. 4 e 5 dell'atto di indirizzo).

MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'art. 6 del D.Lgs. 151/2015 è intervenuto anche a modificare il comma 1 e inserire i commi 1 *bis* e 1 *ter* all'art. 7 della Legge 68/1999 precisando che la richiesta nominativa di avviamento deve essere fatta agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 e la stessa potrà essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

Decorso il termine dei 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa e sarà obbligato a presentare una richiesta numerica individuando preliminarmente con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.

Va evidenziato che, come previsto dall'articolo 9, comma 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 *“La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi”* e pertanto il prospetto informativo vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica se viene presentato entro 60 giorni dal momento in cui il datore di lavoro è obbligato all'assunzione e nel caso in cui questa sia numerica, deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti.



ELENCHI E GRADUATORIE

L'art. 7 del D.Lgs. 151/2015 ha anche modificato il comma 1 e inserito il comma 1.bis all'art. 8 della Legge 68/1999. Proprio il nuovo comma 1.bis prevede l'istituzione di un comitato tecnico presso i servizi per il collocamento mirato, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

Che cosa deve fare la persona con disabilità che desidera iscriversi alle liste di collocamento mirato già in possesso del **verbale della commissione medica** che attesti la sua invalidità o la sua condizione di svantaggio?

- deve rivolgersi al **centro per l'impiego** territoriale, in particolare ai **servizi per l'inserimento mirato** delle persone con disabilità;
- effettuerà poi un **colloquio**, con l'operatore di riferimento assegnato, finalizzato alla raccolta delle informazioni, indispensabili al fine di poter comprendere le potenzialità lavorative, alla luce delle sue esperienze precedenti sia di tipo formativo che lavorativo;
- sarà poi redatta, a seguito del colloquio, la **relazione conclusiva** da parte della **commissione sanitaria integrata** (da non confondersi col verbale sanitario della commissione medica che riconosce l'invalidità civile: quest'ultimo, difatti, è solo il **presupposto** per avviare la procedura), che convocherà il lavoratore e indicherà il tipo di **percorso lavorativo** da intraprendere, secondo le seguenti tipologie:
 - collocamento mirato senza interventi di supporto,
 - collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione,
 - collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
- percorso formativo propedeutico al collocamento mirato (valevole anche per i disabili psichici);
- collocamento mirato per disabili psichici non collocabili al lavoro;
- percorso per situazioni socio-sanitarie complesse.

Gli operatori di riferimento del centro per l'impiego, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione sanitaria integrata provvederanno poi, insieme al lavoratore e compatibilmente alle opportunità lavorative, a predisporre il **progetto di inserimento** lavorativo e a erogare i servizi riservati per ogni tipologia di profilo.

Terminata la procedura, il lavoratore sarà inserito nella **graduatoria unica**.



LA BANCA DATI DEL COLLOCAMENTO MIRATO

L'art. 8 del D.Lgs. 151/2015 ha istituito la nuova Banca dati del Collocamento mirato inserendo il comma 6.bis all'art. 9 della Legge 68/1999.

Il suo scopo è di raccogliere le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.

I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati.

La banca dati è alimentata con le informazioni relative al lavoratore con disabilità assunto ai sensi della legge 68/1999 e gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Sono alimentate altresì dall'INPS con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13 e dall'INAIL con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione devono presentare richiesta ai servizi per l'impiego provinciale secondo le modalità indicate nella tabella.

I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO			
Aziende pubbliche e private	Quote di riserva	Modalità di assunzione (ar. 7 L. 68/99)	Note
Da 15 a 35 dipendenti	n. 1 disabile	Sempre nominativa	Massimo 12 mesi dalla successiva assunzione
Da 36 a 50 dipendenti	n. 2 disabili	n. 1 nominativa n. 1 numerica	Si supera l'avvio numerico in caso di convenzione
Oltre 51 dipendenti	7 %	60 % nominativa	Si supera l'avvio numerico



MODALITÀ E INCENTIVI PER LA RICERCA DI LAVORO

I lavoratori con disabilità disoccupati con i requisiti previsti e in cerca di occupazione debbono dunque recarsi presso il Centro Provinciale per l'Impiego.

In tali sedi viene compilata una graduatoria delle persone con disabilità iscritte comprensiva delle caratteristiche tecnico/professionali di ogni lavoratore, desunte da una scheda che l'aspirante lavoratore compila al momento dell'iscrizione, come sopra brevemente illustrato.

La graduatoria viene stilata in base ai criteri seguenti:

- anzianità d'iscrizione;
- carico familiare;
- difficoltà di locomozione nel territorio.

Oltre a criteri stabiliti a livello regionale, i lavoratori disabili licenziati per cause oggettive o per riduzione di personale vengono riscritti nella posizione di graduatoria che occupavano precedentemente all'avviamento al lavoro.

La Legge 68/99, arti. 11-14. prevede diversi meccanismi per incentivare l'inserimento lavorativo dei disabili.

In particolare, è prevista la possibilità da parte degli uffici competenti di stipulare con i datori di lavoro accordi e convenzioni aventi ad oggetto specifici programmi volti a conseguire gli obiettivi occupazionali indicati dalla legge stessa, con facoltà in taluni casi di effettuare da parte del datore di lavoro la scelta nominativa del soggetto (disabile) da assumere, oltre alla possibilità - ovviamente di particolare interesse - di prevedere, per il disabile assunto, periodi di prova più lunghi di quelli stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi.

CONSIGLI PER LA RICERCA DEL LAVORO E INIZIATIVE IN ATTO

Accertata la disabilità e le potenzialità concrete del disabile per l'inserimento lavorativo si entra nella fase riferita alla ricerca di un lavoro ossia all'avviamento al lavoro secondo le possibilità e le peculiari capacità di ognuno.

A questo punto in alternativa ai centri per l'impiego è opportuno segnalare alcuni canali utili per la ricerca di proposte di lavoro mirate ai soggetti disabili, nonché esporre le ultime iniziative promosse dalla Direzione Regionale Lavoro del Lazio – S.I.L.D. (Servizio inserimento lavoro disabili).



Di seguito alcuni link utili:

- www.agenziafavorodisabili.com (si tratta di un servizio nuovo, che permette di valorizzare come mai prima, la personalità e l'unicità dei candidati agli occhi delle aziende. Il servizio è completamente gratuito per i candidati disabili che vogliono inserire il proprio curriculum e le proprie credenziali);
- www.synergie-italia.it (offerte di lavoro per categorie protette);
- www.centroimpiego.it (offerte di lavoro per categorie protette pubblicate presso i centri per l'impiego zonali);
- www.regione.lazio.it (offerte di lavoro e bandi pubblici relative ad iniziative politiche e sociali mirate all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili attraverso la promozione di specifici percorsi di tirocini formativi e/o l'avviso di bandi pubblici contenuti posti messi a concorso dedicati ai soggetti iscritti nelle liste speciali di collocamento ai sensi della L. 68/1999).

TIROCINI EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON DISABILITÀ PROMOSSO DALLA REGIONE LAZIO – EDIZIONE 2019

Si riporta, in particolare, l'importante iniziativa messa recentemente in atto da parte della Regione Lazio – Assessorato del lavoro.

Con determinazione dirigenziale n. G17330 del 11 dicembre 2019 è stato approvato il nuovo Avviso pubblico finalizzato a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la promozione di tirocini extra-curricolari (DGR n. 576/2019) della durata di 6 o 12 mesi.

Al tirocinante è riconosciuta una indennità pari a 800,00€ mensili. Durante il percorso di tirocinio è prevista la presenza di un tutor specialistico.

Destinatari

Persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato (L.68/1999 e s.m.i.) esclusi coloro i quali hanno già svolto un tirocinio nell'ambito dell'edizione 2017 dell'avviso, salvo casi di interruzione del tirocinio stesso entro i primi due mesi di svolgimento.



Modalità di partecipazione

I destinatari potranno rivolgersi a uno dei soggetti promotori ammessi all'Elenco regionale elencati nell'Allegato A e chiedere di essere inseriti in un progetto da inoltrare alla Regione Lazio per il relativo finanziamento a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Soggetti ospitanti

Le imprese, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali con almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dei progetti di tirocinio la Regione rende disponibile nell'ambito del POR FSE 2014-2020 uno stanziamento complessivo di €5.000.000, "a sportello".

Assistenza

Per assistenza e supporto, anche in fase di presentazione dei progetti, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal giorno di pubblicazione dell'Avviso:

tirocinidisabiliFSE@regione.lazio.it

Scadenza

31/12/2020 alle ore 18:00



EMERGENZA COVID-19

La drammatica emergenza del contagio del Covid-19 ha inciso inevitabilmente anche sulle attività di promozione e sostegno a tutela dei soggetti con disabilità.

A tal riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus, riguardanti anche le delicate problematiche che riguardano i soggetti con disabilità, nonché di conseguenza i soggetti preposti alla loro tutela.

Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sono pubblicati sul [sito dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità](#), dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile.

I bollettini del Dipartimento di Protezione Civile sono disponibili, anche in versione LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul [canale YouTube del Dipartimento](#). Gli estratti dei bollettini sono disponibili, in forma scritta, sul [sito del Dipartimento](#).

Per quanto attiene agli spostamenti necessari per assistere una persona con disabilità o non autosufficiente, anch'essi devono essere determinati da una situazione di necessità. Pertanto, l'esigenza deve essere autocertificata attraverso il modulo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sua ultima versione del 26 marzo 2020 e in tal caso si può indicare tra le ragioni dello spostamento quella di "assistenza a persone con disabilità". Di seguito il link ove poter scaricare il predetto modulo di autocertificazione ([MODULO](#)).

Resta comunque strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili. Nel caso si tratti di spostamenti da Comune a Comune, questi sono autorizzati solo se motivati da assoluta urgenza e se non è possibile avvalersi di soluzioni alternative (ad esempio, servizi di consegne a domicilio, servizi di volontariato o chiedere aiuto a familiari e conoscenti più vicini).

Naturalmente resta la possibilità di poter uscire per assistere una persona con disabilità (o non autosufficiente) nelle faccende urgenti come fare la spesa o acquistare beni di prima necessità (medicine, presidi medici, etc).

Di seguito il link del sito governativo ove poter reperire tutte le informazioni utili, aggiornato costantemente con l'evolversi della problematicità inerente la diffusione del virus Covid-19:

disabilita.governo.it.



* * *

Vademecum realizzato dai legali dell'associazione Articolo Ventiquattro, partner del progetto *Natur-Ability II. Nuovi percorsi di inclusione sociale in favore di giovani con disabilità nel territorio dell'Agro Pontino*, in collaborazione con l'associazione capofila Dokita onlus, con HAbitaTerra e Demetra.

Per ulteriori informazioni sulle questioni di pertinenza legale rivolgersi a:
Associazione Articolo Ventiquattro, Via Cesare Balbo n. 12, 04022 Fondi (LT)
Telefono: 0771 901133 - Cellulare: 3471857054
E-mail: articoloventiquattro@gmail.com

Per informazioni sul progetto *Natur-Ability II*, rivolgersi a:
Associazione Volontari Dokita onlus, Vicolo del Conte n.2, 00148 Roma (RM)
Telefono: 06 66155158
E-mail: progetti@dokita.org

Ultima revisione, 16/04/2020



Per info visita il sito www.dokita.org